

TI_GERICHTE 38.2023.42 vom 23. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.42

FR: TI_GERICHTE 38.2023.42 du 23 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2023.42 del 23 ottobre 2023

Erwägungen

E. 1

Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni .

E. 2

La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione." L'interesse degno di protezione è l'interesse di fatto o giuridico, attuale, concreto, specifico e diretto a ottenere l'accertamento celere dell'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico. Occorre, inoltre, che nessun interesse pubblico o privato vi si opponga e che tale interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato da una decisione formatrice. La decisione di accertamento ha, dunque, un carattere sussidiario. La condizione dell'interesse degno di protezione vale anche qualora l'autorità emetta una decisione di accertamento non su richiesta, bensì d'ufficio (cfr. STF 8C_4/2022 del 4 maggio 2022 consid. 1.3.2.; STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; STF 8C_949/2016 del 7 settembre 2016 consid. 4.; STF 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 2.1.; DTF 142 V 2; STF 9C_143/2012 del 22 marzo 2012 consid. 4.2.; STFA C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2.; UELI KIESER, op. cit., n. 52 ad art. 49 LPG; BORIS RUBIN, op.cit., n. 10 ad art. 100). La giurisdizione di prima istanza deve entrare nel merito di un ricorso inoltrato contro una decisione di accertamento emessa a torto, nel senso che il ricorso non può essere ritenuto irricevibile, bensì deve essere esaminato se siano o meno adempiute le condizioni per emettere una decisione di accertamento e in caso negativo la decisione di accertamento va annullata (cfr. STF 8C_677/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 5.1.2.; DTF 129 V 289 consid. 3.3.; BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 100). Con sentenza 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016, menzionata sopra, il Tribunale federale, in ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ha, in primo luogo, precisato che, per quanto attiene allo statuto di assicurato in materia di contributi, la giurisprudenza ha stabilito che una decisione di accertamento è ad ogni modo possibile quando un interesse maggiore richiede l'esame preliminare di tale questione, ad esempio in certi casi complessi dove non si può ragionevolmente esigere che dei conteggi di contributi complicati siano effettuati prima che l'esistenza di un'attività lucrativa dipendente e l'obbligo contributivo del datore di lavoro siano stabiliti. Una tale situazione può presentarsi qualora numerosi assicurati siano toccati dalla decisione relativa alla loro condizione di persone salariate notificata al loro datore di lavoro comune, in particolare se il numero dei medesimi è così elevato che l'amministrazione, rispettivamente il giudice sono dispensati dal chiamarli in causa (cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.2.) oppure quando la questione giuridica riguardante lo statuto contributivo, a causa delle particolari circostanze, è nuova (cfr. STF 9C_250/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 1.2.1.; UELI KIESER, op. cit., n. 51 ad art. 49 LPG). In secondo luogo, l'Alta Corte, da un lato, ha

negato che in quel caso di specie, concernente una persona che collaborava quale consigliere d'impresa con una società di diritto francese e che era stata considerata, mediante una decisione di accertamento confermata su opposizione, quale salariata, si fosse confrontati con un interesse maggiore che esigeva l'esame preliminare dello statuto di contribuente che non poteva essere tutelato tramite una decisione formatrice relativa al pagamento dei contributi. Dall'altro, ha deciso che in assenza di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato dello statuto del ricorrente in materia di AVS, i primi giudici avrebbero dovuto annullare d'ufficio la decisione su opposizione. È stato comunque garantito all'insorgente il diritto di contestare i conteggi dei contributi emessi successivamente - inclusa la questione preliminare dello statuto contributivo - nonostante il termine di opposizione fosse spirato.

2.3. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, il Tribunale federale, in una sentenza C 81/01 dell'11 ottobre 2002, ha stabilito che il provvedimento del 6 aprile 2000 con cui la Cassa aveva negato a un assicurato (non essendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo) dal 5 maggio 1999 il diritto a indennità di disoccupazione già versategli da giugno 1999 a gennaio 2000 era una decisione di accertamento. L'interesse al riguardo, infatti, si riferiva esclusivamente alla possibilità di chiedere la restituzione delle prestazioni. Nella decisione del 6 aprile 2000 era peraltro stata prospettata la restituzione, con provvedimento separato, delle indennità. In quel caso di specie la Cassa, per il lasso di tempo giugno 1999 - gennaio 2000 avrebbe dovuto, quindi, procedere tramite una decisione formatrice, emanando direttamente l'ordine di restituzione delle prestazioni già corrisposte. Del resto non si era confrontati con la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, nel senso che una si occupava della verifica dell'adempimento delle condizioni del diritto a prestazioni e l'altra della restituzione in caso di mancato ossequio dei presupposti, come ad esempio nei casi dubbi secondo l'art. 81 cpv. 2 lett. a LADI in relazione ai quali la Cassa può sottoporre la fattispecie al servizio cantonale (in proposito cfr. pure STF C 215/06 del 20 marzo 2007 consid. 2.2.; STF C 20/05 del 29 giugno 2005 consid. 2). L'Alta Corte, mancando un interesse degno di protezione all'accertamento della pretesa alle prestazioni LADI già versate, ha annullato la sentenza cantonale che aveva respinto il ricorso dell'assicurato e la decisione del 6 aprile 2000 per il periodo giugno 1999 - gennaio 2000. Per l'arco di tempo dal mese di febbraio 2000 il TF ha respinto il ricorso. In una sentenza C 38/04 del 31 maggio 2005, relativa al caso di una Cassa che aveva emesso, dapprima, una decisione con cui aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 a un assicurato, marito della socia gerente di una società di cui lo stesso era stato l'amministratore unico fino al licenziamento del 31 marzo 2001, e in seguito un provvedimento di restituzione di prestazioni percepite a torto nel periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2001, il TF ha precisato che la Cassa non aveva alcun motivo per emettere due provvedimenti distinti. Infatti la stessa poteva e doveva preservare il suo interesse al rimborso delle indennità versate direttamente con una decisione formatrice, come ha del resto fatto con la decisione emessa concernente la restituzione. Facendo, invece, difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell'assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa aveva emanato una decisione di accertamento su questo punto. Di conseguenza l'Alta Corte ha ritenuto che a ragione la Commissione cantonale di ricorso avesse annullato d'ufficio tale decisione. Con giudizio C 69/05 del 21 agosto 2006 la nostra Massima Istanza ha, inoltre, stabilito che a torto una Cassa, che aveva corrisposto indennità per lavoro ridotto al ricorrente dal gennaio 2002 al luglio 2003, il 4 novembre 2003 aveva emesso una decisione

di diniego del diritto dal 1° gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione del 18 maggio 2004, in quanto non vi era alcuna ragione di distinguere l'esame del diritto del ricorrente all'ILR dal gennaio 2002 da quello della restituzione delle prestazioni già corrisposte. Il TF, in proposito ha evidenziato: " (...) Or selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens de l'art. 49 al. 2 LPGA (voir aussi l'art. 25 al. 2 en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b PA), que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références). En l'occurrence, la caisse intimée a nié par décision du 4 novembre 2003 confirmée sur opposition le 18 mai 2004, le droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002, puis, par décision subséquente du 10 décembre 2003, elle a réclamé la restitution des prestations corrélatives déjà versées. Dès lors qu'elle pouvait et devait préserver son intérêt au remboursement des prestations octroyées directement au moyen d'une décision formatrice (arrêt P. du 11 octobre 2002, C 81/01), elle n'avait aucune raison de dissocier l'examen du droit du recourant à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à partir du 1er janvier 2002 de celui de la restitution des prestations déjà versées. Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit du recourant à ces prestations pour la période en cause, c'est à tort que l'intimée a rendu une décision de constatation sur ce point. C'est également à tort que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours formé devant eux contre la décision sur opposition du 18 mai 2004, en lieu et place de l'annuler d'office (cf. ATF 129 V 289). (...)” Al riguardo cfr. anche STF C 334/05 del 18 maggio 2006. 2.4. Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2005.55 del 21 novembre 2005 ha deciso che per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005 in cui l'assicurata aveva ricevuto le indennità di disoccupazione andava emesso un ordine di restituzione e non una decisione di accertamento con cui le si negava il diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 19 novembre 2004, avendo mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall'impiego presso un'associazione. La Cassa è stata invitata a esaminare se fossero ossequiate le condizioni per emettere un ordine di restituzione per il periodo dal 19 novembre 2004 al mese di febbraio 2005. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2005, per i quali l'assicurata non aveva ricevuto alcuna indennità, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto. Con sentenza 38.2006.53 del 2 marzo 2007 questa Corte ha annullato per il periodo agosto 2005 - febbraio 2006 la decisione su opposizione del 27 giugno 2006, con cui una Cassa aveva negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 - già versategli da agosto 2005 a febbraio 2006 -, in quanto in seno alla società in cui aveva lavorato occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Questo Tribunale al consid. 2.3. ha rilevato: " (...) Per quanto attiene al lasso di tempo dal mese di agosto 2005 al mese di febbraio 2006, in cui l'assicurato ha percepito le indennità di disoccupazione, la Cassa ha potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate esaminando direttamente se erano adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, nel mese di luglio 2006, un ordine di restituzione delle indennità giornaliere percepite a torto (cfr. doc. 28). Non era pertanto necessario emettere una decisione di accertamento. In particolare va sottolineato che nell'evenienza concreta non vi è la suddivisione delle procedure tra due

autorità distinte, come talvolta avviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione: da un lato, l'autorità che verifica l'adempimento delle condizioni del diritto alle indennità di disoccupazione, dall'altro, l'autorità che ordina la restituzione (...) In casu, poi, non vi sono circostanze particolari, né dal punto di vista della Cassa, né da quello del ricorrente che rendessero necessaria l'emissione di una decisione di constatazione, del genere di quella effettivamente emanata. In concreto, quindi, facendo difetto un interesse degno di protezione alla constatazione del diritto dell'assicurato a delle indennità di disoccupazione per il periodo in questione, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di constatazione su tale punto. (...)” Gli atti sono stati trasmessi alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione in relazione all'opposizione interposta contro la decisione di restituzione del 6 luglio 2006. Inoltre, per quanto riguardava il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2006, per i quali non erano state corrisposte indennità, il ricorso è stato respinto. Il ricorso al Tribunale federale dell'assicurato, in cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione dal 1° agosto 2005 in poi, nella misura in cui era ricevibile, è stato accolto parzialmente, e meglio limitatamente al diniego del gratuito patrocinio in sede cantonale. A quest'ultimo riguardo l'Alta Corte, nella sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 1, ha indicato: " Oggetto del contendere è il diritto di S. a indennità di disoccupazione dal mese di marzo al mese di maggio 2006. Nella misura in cui infatti l'interessato chiede anche il riconoscimento delle relative prestazioni da agosto 2005 a febbraio 2006, nel frattempo già versate, il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile, in quanto su questo punto, e meglio sulla correttezza della decisione del 6 luglio 2006 con cui la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite per questo lasso di tempo, la Corte cantonale non si è ancora espressa, avendo essa rinviato gli atti all'amministrazione per competenza e meglio per emanare la relativa decisione su opposizione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164). (...)” Il TF non ha sollevato alcuna critica, nemmeno quale obiter dictum , circa il modo di procedere del TCA che ha ritenuto quale decisione di accertamento il provvedimento di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2005 del 27 giugno 2006 e l'ha annullato nella misura in cui si riferiva ai mesi da agosto 2005 a febbraio 2006 in cui l'assicurato aveva già percepito le prestazioni. In proposito cfr. pure STCA 38.2022.7 dell'8 giugno 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 e STCA 38.2011.32 del 23 maggio 2011. 2.5. Nel caso di specie al ricorrente, dopo che il proprio datore di lavoro, mediante un nuovo contratto di impiego valido dal 1° marzo 2022, ha modificato la sua funzione e il suo grado di occupazione (da consulente alla clientela privata al 100% ad incaricato alla sicurezza e alla logistica al 70%; cfr. doc. 206; 208), è stato riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione richieste nel marzo 2022 (cfr. doc. 202-205) e sono state versate le relative indennità per il periodo marzo - dicembre 2022, conteggiate tenendo conto, quale guadagno intermedio, degli stipendi percepiti nella nuova funzione (cfr. consid. 1.4.) Il 18 gennaio 2023 la parte resistente ha emesso una decisione con cui ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione formulata nel marzo 2022 dall'insorgente, considerando nel calcolo del guadagno assicurato e del guadagno intermedio il premio speciale (pro-rata) di fr. 1'400.-- ricevuto nel mese di dicembre 2022 dalla banca quale pagamento straordinario una tantum a seguito dei forti rincari intervenuti nel corso dell'anno 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; consid. 1.5.; 1.6.). Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione

su opposizione del 30 maggio 2023, in cui è stato specificato che l'assicurato non ha diritto a una compensazione salariale per l'anno 2022 (cfr. doc. A; consid. 1.10.). La Cassa, il 20 gennaio 2023, ha, inoltre, emanato un ordine di restituzione in merito alle indennità di disoccupazione percepite nel lasso di tempo marzo - dicembre 2022 (cfr. doc. 77; consid. 1.7.). Come esposto sopra, l'emanazione di una decisione di accertamento, ossia che constata l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti, presuppone che il medesimo scopo non possa essere raggiunto tramite una decisione formatrice che costituisce, annulla o modifica dei diritti. Le decisioni di accertamento sono sussidiarie rispetto alle decisioni formatrici (cfr. consid. 2.2.). Ciò vale anche quando l'autorità emette d'ufficio una decisione di accertamento (cfr. consid. 2.2.). In concreto il provvedimento del 18 gennaio 2023, come pure la decisione su opposizione del 30 maggio 2023 con i quali al ricorrente è stato rifiutato il diritto alle prestazioni LADI con effetto retroattivo per l'anno 2022 sono delle decisioni di accertamento. In effetti un provvedimento che non può modificare con effetto obbligatorio e direttamente vincolante un diritto a determinate prestazioni, in quanto queste ultime sono già state corrisposte alla parte richiedente, costituisce una decisione di accertamento. Per modificare la situazione giuridica derivante dalla decisione di concessione delle prestazioni la Cassa ha la facoltà di ordinare la restituzione delle prestazioni già percepite alle condizioni che regolano la revoca di decisioni amministrative cresciute in giudicato (cfr. STF C 183/04 del 12 ottobre 2005 consid. 3). Nella presente fattispecie la Cassa ha peraltro potuto preservare il suo interesse al rimborso delle prestazioni erogate nel periodo marzo - dicembre 2022 esaminando direttamente se fossero adempiuti i presupposti della riconsiderazione o della revisione processuale ed emanando, il 30 gennaio 2023, un ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite in tale lasso di tempo (cfr. doc. 77; consid. 1.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022). In concreto non era, pertanto, necessario emanare una decisione di accertamento. In particolare nel caso di specie non vi è la suddivisione delle procedure tra due autorità distinte, visto che la Cassa è competente per verificare l'adempimento del presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 LADI (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; 85 cpv. 1 lett. b LADI). Inoltre giusta gli art. 95 e 81 cpv. 1 lett. c LADI è la Cassa che ha versato le prestazioni competente ad esigere la restituzione delle indennità di disoccupazione indebitamente riscosse. (cfr. Prassi LADI RCC p.to A19). Nemmeno sussistono d'altronde circostanze particolari tali da rendere necessaria l'emissione di una decisione di accertamento preliminare, del genere di quella effettivamente emanata il 18 gennaio 2023 e confermata dalla decisione su opposizione del 30 maggio 2023 (cfr. consid. 2.2. - 2.4.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.6.). Facendo difetto un interesse degno di protezione all'accertamento dell'inesistenza del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo marzo - dicembre 2022, in cui le stesse sono state erogate all'insorgente, è a torto che la Cassa ha emesso una decisione di accertamento su tale punto. Di conseguenza la decisione su opposizione del 30 maggio 2023, che ha confermato il provvedimento del 18 gennaio 2023 di rifiuto retroattivo delle prestazioni LADI per il 2022 (cfr. doc. 126-128=62-64; A; consid. 1.6.; 1.10.) già corrisposte, va annullata (cfr. consid. 2.2.-2.4.; STFA C 69/05 del 21 agosto 2006; C 69/05 del 21 maggio 2006; STFA C 38/04 del 31 maggio 2005; DTF 129 V 289; STFA C 81/01 dell'11 ottobre 2002 consid. 1; STCA 38.2016.68-69 del 18 luglio 2017 consid. 2.3.; STCA 38.2021.74 del 4 maggio 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022; STCA 38.2022.7 dell'8 giugno 2022). La situazione che deriva dall'emissione da parte della Cassa di decisioni di accertamento che non avrebbe dovuto emanare non deve, tuttavia, pregiudicare il diritto dell'insorgente di impugnare

l'ordine di restituzione del 20 gennaio 2023 contro il quale dagli atti non risulta essere stata interposta opposizione. Al ricorrente deve, perciò, essere ad ogni modo garantito il diritto di contestare l'ordine di restituzione emesso il 20 gennaio 2023 nonostante il termine di opposizione di trenta giorni ai sensi dell'art. 52 LPGA sia spirato (cfr. STF 9C_571/2015 dell'8 aprile 2016 consid. 3, già citata al consid. 2.2.). Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi alla Cassa affinché conceda all'assicurato la possibilità di opporsi all'ordine di restituzione, sollevando parimenti la problematica relativa alla natura giuridica, contestualmente all'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, del premio speciale di fr. 1'400.-- versatogli nel mese di dicembre 2022. 2.6. A titolo abbondanziale, riguardo alla questione di sapere se l'ammontare di fr. 1'400.-- corrisposto dal datore di lavoro all'insorgente nel mese di dicembre 2022 debba o meno essere considerato pro-rata nella determinazione del guadagno assicurato, come pure del guadagno intermedio dei mesi da marzo a dicembre 2022, giova in ogni caso rilevare, in primo luogo, che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l'altro, ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi. L'art. 22 cpv. 1 e 2 LADI stabilisce che l'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato, rispettivamente al 70 per cento del guadagno assicurato se gli assicurati a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli (lett. a), beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi (lett. b) e non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento (lett. c). Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS (art. 22 cpv. 3 LADI). L'art. 23 cpv. 1 LADI enuncia, poi, che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo. In una sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., l'Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel guadagno assicurato, ha indicato: "(...) occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid.

E. 3

pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281 ; come il maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI). 4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità

per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid.

E. 3.1

Aux termes de l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1re et 2 e phrases). Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss)." 2.8.

In secondo luogo, il TCA osserva che nella presente evenienza la _____ ha definito l'importo di fr. 1'400.-- corrisposto al ricorrente nel mese di dicembre 2022 "straordinario e una tantum" a seguito "dei forti rincari immediati in molti settori" intervenuti nel corso del 2022 (cfr. doc. D; 91; consid. 1.9.; 1.5.). In effetti dai risultati dell'Ufficio federale di statistica (UST) emerge che nel 2022 il rincaro annuo medio si è attestato al +2,8% (cfr. <https://www.bfs.admin.ch/asset/it/23908201>), mentre nel 2021 era stato del +0,6% (cfr. <https://www.bfs.admin.ch/news/it/2022-0003>). Applicando tale tasso allo stipendio del ricorrente per l'anno 2022 di fr. 57'000.-- versato in 13 mensilità (cfr. doc. 250; 144; 154; 160) si ottiene la somma di circa fr. 1'600.--. L'importo di fr. 1'400.-- versato all'assicurato corrisponde a un incremento del salario di circa il 2,5% In proposito, per inciso, va evidenziato che con Decreto esecutivo sull'adeguamento degli stipendi al rincaro 2023 del 21 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha decretato un aumento degli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 2.5% dal 1° gennaio 2023 (RL 173.320). In concreto, come rilevato dalla parte ricorrente (cfr. doc. 58), dai contratti di lavoro stipulati dall'assicurato sia nel 2013 sia nel 2021, come pure dal Regolamento del personale (cfr. doc. 208; 250; 210) non risulta che sia stata convenuta - nemmeno a discrezione del datore di lavoro - alcuna indennità di rincaro e ciò neppure in caso di circostanze particolari.

Inoltre per il 2023 lo stipendio dell'insorgente è sì aumentato mensilmente, tuttavia di fr. 27.--, da fr. 4'384.65 a fr. 4'411.55 (cfr. doc. 52; 49; 42; 37). 2.9. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 4

pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2). Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 13 pag. 39. A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. RUBIN (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del resto: " Salaire AVS «obtenu normalement». – Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1^{er} phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307). (...). Composantes. - Le gain assuré est composé notamment des éléments suivants : (...). - les suppléments tels que les allocations de résidence et de renchérissement (art. 7 let. b RAVS) (...)." Con il giudizio C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicato in DLA 2006 N. 27 pag. 305 segg. e menzionato da RUBIN, l'Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria convenuta nel contratto di lavoro, versata in circostanze molto particolari che si sono verificate una sola volta in occasione della cessazione dell'attività della società, non rientra nella definizione del salario normalmente riscosso ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può, pertanto, essere inclusa nel calcolo del guadagno assicurato. Nella pronuncia in questione è stato in particolare evidenziato "

E. 4.1

Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (cf. art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation «normalement» contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, op. cit., p. 191; cf. également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303

p. 116). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais (voir la référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les pertes d'activités qui dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaisir et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références).” Con sentenza 8C_902/2017 del 12 giugno 2018, pubblicata in DTF 144 V 195, il TF ha invece deciso che, se durante il periodo di contribuzione sono dovuti ed effettivamente versati gratifiche per anzianità di servizio o premi di fedeltà, essi devono essere conteggiati nel calcolo del guadagno assicurato. Il numero marginale C2 della Prassi LADI ID edita nel gennaio 2013 è contraria al diritto federale, nella misura in cui non include nel guadagno assicurato gratifiche di servizio o premi di fedeltà convenuti contrattualmente, regolarmente dovuti ed effettivamente versati (consid. 4). In quel caso di specie il ricorso della Cassa competente contro il giudizio del Tribunale cantonale del Cantone Lucerna che aveva deciso che una gratifica per anzianità di servizio di fr. 3'610.-- versata nel mese di aprile 2016 per il quinto anno di impiego dell'assicurato andava tenuta conto pro rata per ogni mese determinante per il calcolo del guadagno assicurato è stato respinto, sottolineando che la presa in considerazione o meno di una gratifica di servizio dipende comunque dalle circostanze del caso specifico (ad esempio se la pretesa a premi di fedeltà o a gratifiche per anzianità di servizio è prevista contrattualmente). 2.7. D'altra parte, è considerato guadagno intermedio giusta l'art. 24 cpv. 1 LADI il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente. In virtù dell'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell'8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.). In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, la nostra Massima istanza, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell'8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. Pertanto, secondo l'Alta Corte, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più

ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47). In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, è stato stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all'indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti. Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005. In una sentenza 8C_310/2022 del 2 novembre 2022 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ricordato: "

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.